

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A09423 del 20/09/2012

Proposta n. 18714 del 13/09/2012

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Terracina (LT) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore della ditta CARINGI Massimo.

Proponente:

Estensore	ROIA MARIACONCETTA	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Terracina (LT) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore della ditta CARINGI Massimo.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell' Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26 giugno 2012 “Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la Circolare n° 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n° 1/2006 – Prot. n° 18288, dell' Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 01/06/2011 con prot. n. 239963 è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura la proposta di legittimazione - redatta dal perito demaniale Arch. Alberto Corradini - riguardante l'occupazione abusiva di terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Terracina e censiti al N.C.T. del Comune medesimo al Foglio n. 71, partt. nn. 1098, 1099, 1106 e 1107, per complessivi Ha 0.98.00, in favore della ditta Caringi Massimo;
- in data 16/06/2011 con nota prot. n. 263886 la predetta proposta è stata inviata dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la Segreteria, per la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

PRESO ATTO che per la proposta di legittimazione in esame il perito demaniale incaricato ha proceduto ad aumentare il canone di 10 annualità di interessi, conformemente a quanto disposto dal 1° comma dell'art. 10 della Legge 16/06/1927, n. 1766, non risultando, la ditta, in regola con i pagamenti dei canoni arretrati;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 42863 del 17/08/2011 il Comune di Terracina ha trasmesso:

- copia della proposta di legittimazione redatta dal suindicato perito demaniale;
- la certificazione dell'avvenuto deposito degli atti istruttori alla Segreteria dell'Ente e della pubblicazione all'Albo Pretorio dal 29/06/2011 al 27/07/2011;
- l'avviso di notifica degli atti istruttori alla ditta interessata;
- la dichiarazione del Sindaco attestante che avverso il progetto di legittimazione di che trattasi non sono pervenute, nei termini prescritti, opposizioni e/o osservazioni;
- la riproposizione della istanza di legittimazione, sottoscritta dall'occupatore, contenente l'accettazione del canone annuo di natura enfiteutica e del corrispondente capitale di affrancazione come determinati per lo stesso dal perito demaniale incaricato;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a) L'occupazione dei terreni risale ad oltre un decennio;
- b) Sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c) L'occupazione non interrompe la continuità del demanio;

ACCERTATO dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Terracina per i terreni di che trattasi e trasmesso con la summenzionata nota n. 42863/2011, che gli stessi ricadono, secondo il vigente P.R.G., tutti in Zona Omogenea “F2” – Parco Naturale (zona di montagna) ad eccezione di parte del terreno censito al N.C.T. al F. n. 71, part. 1107 che ricade in Zona Omogenea “C4” (espansione e ristrutturazione residenziale) e che, pertanto, non può essere interessato dal provvedimento in oggetto;

DATO ATTO che con nota n. 393044 del 08/09/2011 la Direzione Regionale Agricoltura, in considerazione della citata destinazione urbanistica dei terreni, ha richiesto:

- alla ditta interessata di produrre il Tipo di Frazionamento relativo alla particella n. 1107;
- al perito demaniale, in considerazione della conseguente riduzione della superficie legittimabile (decurtata della superficie destinata ad uso residenziale) risultante dal Tipo di Frazionamento sopra citato, di riformulare il canone annuo di natura enfiteutica e il relativo capitale di affrancazione;

PRESO ATTO che:

- con nota n. 281969 del 26/06/2012 la ditta Caringi Massimo ha trasmesso il Tipo di Frazionamento richiesto per la summenzionata part. n. 1107, approvato dall’Ufficio Provinciale di Latina della Agenzia del Territorio il 19/06/2012 prot. n. LT0148682 dal quale risulta che da essa sono derivate la part. n. 1244 di Ha 0.36.17 e la part. 1245 di Ha 0.02.40;
- con nota n. 290226 del 03/07/2012 il perito demaniale incaricato ha provveduto, sulla base del summenzionato Tipo di Frazionamento LT0148682/2012, a stralciare dalla proposta di legittimazione la part. n. 1245 del Foglio n. 71 di Ha 0.02.40 nonché, utilizzando il saggio di interesse legale vigente, a riformulare il canone annuo enfiteutico e il relativo capitale di affrancazione, ai fini della legittimazione in favore della ditta Caringi Massimo dei terreni censiti al N.C.T. al F. n. 71, partt. nn. 1098, 1099, 1106 e 1244 per complessivi Ha 0.95.60, tutti ricadenti, secondo le previsioni urbanistiche, in Zona Omogenea “F2” – Parco Naturale;

CONSIDERATO che, di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per concedere la legittimazione della occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Terracina in favore della ditta Caringi Massimo, di cui al progetto del perito demaniale Arch. Alberto Corradini come da ultimo modificato, con la imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica da porre in riscossione dall’anno 2011;

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico degli occupatori;

Per le motivazioni in premessa esposte,

D E T E R M I N A

Di legittimare l’occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Terracina, di cui al progetto redatto dall’Arch. Alberto Corradini, con le modifiche da ultimo apportate in relazione alla superficie legittimabile, a favore della ditta di seguito individuata:

DITTA	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie Ha	Capitale Affranc. €	Canone Annuo €
		Fg	Part.			
CARINGI Massimo, n. a Terracina il 18/08/1959, C.F.: CRNMSM59M18L120W	Terracina	71	1098	0.00.90	5.748,00	143,70
			1099	0.12.53		
			1106	0.46.00		
			1244	0.36.17		
Totale				0.95.60	5.748,00	143,70

mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica per un importo di € 143,70 (centoquarantatre/70), già aumentato delle 10 annualità di interessi, previsti dal comma 1° dell’art.

10 della L. 1766/1927, cui corrisponde un capitale di affrancazione pari ad € 5.748,00 (cinquemilasettecentoquarantotto/00).

Conseguentemente viene legittimato il possesso di terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Terracina per una superficie complessiva di Ha 0.95.60 e i terreni oggetto della presente legittimazione diventano di esclusiva proprietà della ditta sopra riportata, liberi da qualsiasi servitù, uso o diritto civico pur se gravati da canone annuo di natura enfiteutica da porre in riscossione dall'anno 2011 e fino alla sua affrancazione.

In caso di affrancazione del canone annuo, il relativo capitale versato dalla ditta dovrà essere investito in titoli di debito pubblico, intestati al Comune di Terracina e vincolati a favore della Regione Lazio per essere destinati, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione.

Le spese di istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico della ditta medesima.

Il presente atto è adottato nell'interesse della ditta richiedente e del Comune di Terracina, quale soggetto titolare dei diritti civici, il quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con la ditta medesima per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro ed altre imposte.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore
Roberto Ottaviani